



Reati antitrust. In Italia il secondo caso di estradizione di un cittadino europeo verso gli Stati Uniti

📅 17/08/2020

📌 GLOBALLY MINDED, PROSPETTIVE, AGRO-ALIMENTARE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

Nel gennaio 2020, il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Georgia (*U.S. District Court for the Northern District of Georgia*) ha condannato la sig.ra Maria Christina Ullings a 14 anni di reclusione e ad un'ammenda pari a circa 20.000 dollari per aver violato il c.d. *Sherman Act* in materia di reati antitrust¹. La vicenda ha avuto un notevole impatto mediatico in quanto la Sig.ra Ullings era stata estradata da Governo italiano dopo un lunghissimo periodo di latitanza.

Questi i fatti. Tra gennaio 2001 e febbraio 2006 la Sig.ra Ullings, cittadina olandese ed ex vice-presidente *senior* delle vendite e del *marketing* della

Martinair N.V. ("Martinair"), aveva preso parte, assieme ad altri 21 *top manager* di oltre 22 compagnie attive nel trasporto merci per via aerea, ad un cartello finalizzato a fissare e coordinare l'ammontare di determinati supplementi relativi, tra le altre cose, al carburante per aviazione, applicati ai clienti che si servivano dei loro servizi. In data 21 settembre 2010, la Sig.ra Ullings era stata formalmente accusata dalla Divisione Antitrust del Dipartimento della Giustizia (*Department of Justice, DOJ*) di aver fissato supplementi sui costi di consegna e spedizione in sede di cartello e di avere impartito direttive ai propri

¹ *Sherman Antitrust Act of 1980*, disponibile al seguente [LINK](#).



dipendenti al fine di tenere condotte contrarie allo *Sherman Act*².

Il cartello era divenuto oggetto di indagine anche nell'Unione europea, dove nel novembre 2010 la Commissione aveva sanzionato 11 compagnie aeree³ con un'ammenda pari a circa 800 milioni di euro⁴. Tuttavia, tale decisione era stata annullata dalla Corte di Giustizia nel dicembre 2015 per motivi procedurali, e la Commissione era nuovamente intervenuta nel marzo 2017, nuovamente sanzionando le compagnie con un'ammenda pari a circa 776 milioni di euro⁵.

Nonostante il c.d. avviso rosso⁶ emanato dall'Interpol in data 8 novembre 2011, in oltre 10 anni gli Stati Uniti non avevano mai richiesto ai Paesi Bassi di estradare

la Sig.ra Ullings. Tuttavia, una volta giunta a Palermo nel luglio 2019, quest'ultima era stata arrestata dalle autorità italiane su richiesta dell'FBI e del DOJ. Consapevole della possibilità di essere estradata, la Sig.ra Ullings si era opposta ricorrendo sia in primo che in secondo grado. In data 17 ottobre 2019 la Corte d'Appello di Palermo aveva ritenuto il cartello penalmente rilevante in quanto sanzionato come tale negli Stati Uniti d'America, a prescindere dal fatto che la stessa condotta era stata sanzionata in Europa solamente quale infrazione amministrativa antitrust.

² La Sezione 1 dello *Sherman Act*, intitolato "Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty", dispone: "... *Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court...*".

³ Nello specifico si trattava di *Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, Qantas, SAS e Singapore Airlines*.

⁴ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁶ L'articolo 83 del Regolamento Interpol sul trattamento dei dati, intitolato "Condizioni particolari per la pubblicazione di un avviso rosso", dispone: "... Criteri minimi:

(a) l'avviso rosso può essere pubblicato solo se sussistono le seguenti condizioni cumulative:

(i) il reato interessato è un reato di diritto comune di particolare gravità. Le seguenti categorie di reati non possono dare luogo alla pubblicazione di un avviso rosso:

-crimini che in vari Paesi sollevano delle questioni controverse legate alle norme di comportamento e di carattere culturale,

-crimini legati a questioni familiari o private

-crimini commessi in violazione di leggi o regolamenti di natura amministrativa o derivanti da dispute private salvo che l'attività criminale sia volta a favorire un crimine grave o se si sospetta che sia connessa alla criminalità organizzata, il Segretariato Generale mantiene una lista non esaustiva di reati specifici che comprende le suddette categorie che aggiorna e condivide con gli Uffici centrali nazionali e gli enti internazionali;

(ii) limiti delle sanzioni penali:

-nel caso in cui una persona è ricercata per essere perseguita penalmente, la condotta che costituisce il reato è punibile con una pena massima che prevede la privazione della libertà di almeno due anni o una pena più grave,

-nel caso in cui una persona è ricercata per l'esecuzione di una condanna penale, la pena inflitta è di un minimo di sei mesi di prigione e/o la restante pena è di almeno sei mesi,

(iii) la richiesta è di interesse per gli scopi di cooperazione internazionale di polizia;

(b) il Segretariato Generale può decidere di pubblicare un avviso rosso nonostante i criteri (i) e/o (ii) succitati non siano adempiuti, se, dopo aver consultato l'Ufficio centrale nazionale o l'ente internazionale richiedente, ritiene che la pubblicazione dell'avviso rosso sarebbe di particolare importanza ai fini della cooperazione internazionale;

(c) vari reati: se la richiesta include diversi crimini, l'avviso rosso può essere pubblicato per tutti i reati che rientrano nel Regolamento di INTERPOL, a condizione che almeno uno di questi soddisfi i criteri sopradescritti..."

Ai sensi della normativa antitrust italiana⁷, gli accordi che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante sono vietati e puniti con sanzioni di carattere amministrativo. Tuttavia, con la sua decisione resa nel procedimento di estradizione, la Corte d'Appello di Palermo aveva sussunto il

cartello per cui si procedeva negli Stati Uniti nel reato di associazione per delinquere punita dall'art. 416⁸ del codice penale finalizzata alla commissione dei reati di truffa e di agguato. Più particolarmente, secondo la Corte d'Appello le condotte contestate alla Sig.ra Ullings erano qualificabili nel novero degli "artifici e raggiri" che costituiscono uno degli elementi costitutivi del reato di truffa⁹. Veniva così

⁷ Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, GU n. 240 del 13.10.1990. **L'articolo 2 della Legge, intitolato "Intese restrittive della libertà di concorrenza",** dispone: "... Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto...".

⁸ **L'articolo 416 del codice penale, intitolato "Associazione per delinquere",** dispone: "... Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma...".

⁹ **L'articolo 640 del codice penale, intitolato "Truffa",** dispone: "... Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

ad integrarsi il delitto di c.d. “conspiracy”¹⁰ che, ai sensi dell’articolo II, comma 2, dell’allegato del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana del 2006¹¹, dà luogo all’extradizione. Quest’ultima pronuncia era stata resa in data 10 gennaio 2020.

Con questa sentenza, l’Italia è divenuto il settimo Paese dell’Unione ad estradare negli Stati Uniti un soggetto responsabile di una infrazione perseguita dalla Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia, ma solamente il secondo a farlo esclusivamente sulla base di un’accusa relativa ad una violazione delle norme penali di concorrenza americane. Nel 2014, infatti, il Governo tedesco aveva estradato negli USA il Sig. Piscioti, un cittadino italiano accusato di aver partecipato ad un cartello costituito da rappresentanti di società costruttrici di tubi marini che avevano falsato la

concorrenza spartendosi il mercato negli Stati Uniti tra il 1999 ed il 2006¹².

La decisione della Corte d’Appello di Palermo è destinata a passare alla storia e a creare un precedente.

Si è, infatti, stabilito per la prima volta che – nonostante le infrazioni antitrust non siano di per sé punite penalmente negli Stati Membri dell’Unione – l’extradizione di un cittadino europeo è ammissibile per reati antitrust perseguiti penalmente nel solo Stato richiedente, ritenendosi riscontrata la condizione della doppia punibilità anche nello Stato estradante, attraverso la qualificazione della condotta di cartello come associazione per delinquere intesa alla commissione dei reati nazionali di truffa e di agiotaggio.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7...”

¹⁰ La conspiracy consiste nell’unione tra due o più persone volta, attraverso un’azione concertata o un piano, a realizzare uno o più illeciti in materia di concorrenza, oppure volta a perseguire uno scopo, di per sé non criminale o illegale, mediante l’utilizzo di strumenti illegali.

¹¹ Legge 16 marzo 2009, n. 25, Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006, GU n.72 del 27.03.2009. L’articolo II dell’allegato Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana al comma II dispone: “... *Un reato dà luogo alla estradizione anche se consiste nel tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un reato previsto al paragrafo 1 del presente Articolo. Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, così come previsto dalle leggi italiane, e la “conspiracy” per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, così come previsto dalle leggi statunitensi, è altresì considerato reato che dà luogo all’extradizione...*”.

¹² Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).



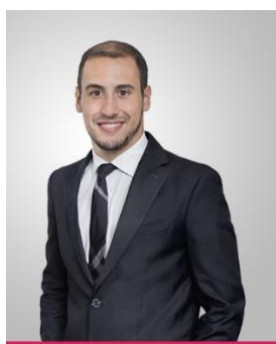


Roberto A. Jacchia
PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo
ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

